

Prot 2779/2022 del 21/12/2022



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA



**CAMERA PENALE REGGIO EMILIA
'GIULIO BIGI'**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI"

Prontuario per la liquidazione delle prestazioni svolte in regime di patrocinio a spese dello Stato e per quelle a esse equiparate (ex art. 82 D.P.R. n. 115/02 e D.M. Giustizia n. 147/2022)

PREMESSA

Il presente Prontuario costituirà punto di riferimento esclusivamente per la liquidazione dei compensi per attività professionale prestata in favore degli imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello stato (art. 74 DPR n. 115/02), imputati difesi di ufficio insolventi (art. 116 DPR n. 115/02) e imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 DPR n. 115/02).

Il Prontuario, proprio perché frutto di un accordo, garantisce celerità ed uniformità nelle liquidazioni dei compensi agli avvocati, agevola i legali, che possono

seguire una procedura *standard* concordata con i giudici senza tema d'errori o pericolo di rigetto, evita contestazioni, ricorsi e disparità di trattamento e consente di ridurre in modo esponenziale le attività della cancelleria penale.

Il Prontuario consente, inoltre, di contenere immediatamente la spesa pubblica, in via definitiva e in modo significativo: così, ad esempio, sono liquidate le sole attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento, non sono pagate le attività relative alla stesura dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e quelle relative alla redazione della nota spese, i sedicenti non sono ammessi al beneficio e i loro difensori, per ottenere il pagamento, devono ricorrere alla procedura prevista dall'art. 116 del D.P.R. 115/2002.

Il Prontuario, infine, scongiura alla radice possibili declaratorie di abnormità del provvedimento che esporrebbero il giudice a responsabilità disciplinare e contabile.

Persiste, peraltro, la necessità di evitare disparità di trattamento e di garantire un compenso giusto e uniforme agli avvocati che rendono effettivo il diritto costituzionale di difesa, osservando nello stesso tempo criteri che contengano in limiti accettabili la spesa pubblica; si vuole, infine, semplificare e accelerare la procedura di liquidazione in modo da rendere meno gravoso il lavoro di giudici e cancellieri.

Infine, qualora l'attività svolta per la difesa tecnica non rientri in nessuno dei modelli standardizzati individuati, sarà cura del difensore redigere autonoma e dettagliata nota compensi secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale vigente (attualmente, D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022) e le ulteriori specificazioni contenute nel presente Prontuario.

Sommario

PREMESSA.....	1
SOMMARIO	3
§ 1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.....	6
a) istanza di ammissione: modalità di presentazione e contenuto.....	6
b) Istanza di liquidazione:.....	8
c) Liquidazione:	9
d) Liquidazione in favore della parte civile ammessa al beneficio:	9
§ 2. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO (ART.116 D.P.R. 30.5.2002 N.115).	9
A) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE	9
1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.	9
2) Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno.	10
3) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile....	10
4) Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile.	11
5) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile.	11
In ognuno dei casi sopra indicati:.....	11
B) LIQUIDAZIONE	12
§ 3. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE (ART.117 D.P.R. 30.5.2002 N.115).....	13
TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE MONOCRATICO.....	16
IPOTESI BASE A	16
(sentenze ex art. 129 cpp, incidenti di esecuzione di scarso rilievo)	
IPOTESI BASE B	16
(patteggiamenti)	
IPOTESI BASE C	16
(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato o MAP)	
IPOTESI BASE D	16
(rito abbreviato semplice)	
IPOTESI BASE E	17
(rito abbreviato condizionato)	
IPOTESI BASE F	17
(messa alla prova)	
IPOTESI BASE G	17
(dibattimento ipotesi base)	
IPOTESI BASE H	17
(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)	
TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE COLLEGIALE.....	18
IPOTESI BASE A.....	18
(incidenti di esecuzione di scarso rilievo)	
IPOTESI BASE B.....	18

(dibattimento ipotesi base)	
IPOTESI BASE C.....	18
(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)	

TABELLA STANDARDIZZATA CORTE D'ASSISE.....	19
IPOTESI BASE A.....	19
(incidenti di esecuzione di scarso rilievo)	
IPOTESI BASE B.....	19
(dibattimento ipotesi base)	
IPOTESI BASE C.....	19
(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)	
CORRETTIVI FASE DIBATTIMENTALE (MONOCRATICO – COLLEGIALE – CORTE D'ASSISE)	19

TABELLA STANDARDIZZATA FASE GIP.....	21
IPOTESI BASE GIP A.....	21
(Indagini preliminari senza attività particolari)	
IPOTESI BASE GIP B.....	21
(Indagini preliminari con interrogatorio-accert.tecnici art.360)	
IPOTESI BASE GIP C.....	21
(indagini preliminari con richiesta ed espletamento interrogatorio a seguito di avviso 415 bis)	
IPOTESI BASE GIP D	21
(indagini preliminari con deposito di memoria a seguito di avviso 415 bis)	
IPOTESI BASE GIP E.....	21
(indagini preliminari con deposito dim memoria a seguito di avviso 415 bis e interrogatorio)	
IPOTESI BASE GIP F	22
(indagini preliminari con incidente probatorio)	
IPOTESI BASE GIP G	22
(indagini difensive)	
IPOTESI BASE GIP H	22
(opposizione a decreto penale di condanna, senza richiesta di riti alternativi)	
IPOTESI BASE GIP I.....	22
(per la sola udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione)	
IPOTESI BASE GIP L.....	22
(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione con atto di opposizione del legale p.o. o memorie del difensore dell'imputato, ovvero udienza di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato o richiesta di abbreviato formulata a seguito di decreto di giudizio immediato)	
IPOTESI BASE GIP M.....	23
(udienza di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato condizionato ovvero richiesta di abbreviato condizionato formulata a seguito di decreto di giudizio immediato)	
IPOTESI BASE GIP N.....	23
(udienza di opposizione a decreto penale di condanna con patteggiamento, oblazione o MAP ovvero richiesta di tali riti alternativi formulata a seguito di decreto di giudizio immediato)	
IPOTESI BASE GIP O.....	23
(convalida di arresto o fermo)	

TABELLA STANDARDIZZATA FASE GUP	
IPOTESI BASE GUP A	24
(sentenze ex art 129 e.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)	
IPOTESI BASE GUP B	24
(patteggiamenti)	

IPOTESI BASE GUP C	24
(rito abbreviato semplice)	
IPOTESI BASE GUP D	24
(rito abbreviato condizionato)	
IPOTESI BASE GUP E	24
(ipotesi base udienza preliminare)	
IPOTESI BASE GUP F	25
(ipotesi base con fase introduttiva — memorie/ costituzione p.c.)	
CORRETTIVI FASE GIP/GUP	25

TABELLA STANDARDIZZATA GIUDICE DI PACE

IPOTESI BASE GDP A	27
(sentenze ex art. 129 c.p.p.)	
IPOTESI BASE GDP B	27
(sentenze ex art. 129 c.p.p., con fase introduttiva)	
IPOTESI BASE GDP C	27
(dibattimento ipotesi base)	
IPOTESI BASE GDP D	27
(dibattimento ipotesi base, con fase introduttiva)	
IPOTESI BASE GDP E	28
(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)	
IPOTESI BASE GDP F.....	28
(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva)	
CORRETTIVI GIUDICE DI PACE	28

Prontuario

Prontuario per la liquidazione delle prestazioni svolte in regime di patrocinio a spese dello Stato e per quelle a esse equiparate (art. 82 D.P.R. n. 115/02 e D.M. Giustizia n. 55/2014 così come modificato dai DM 37/2018 e DM 147/2022)

§ 1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

a) istanza di ammissione: modalità di presentazione e contenuto

- 1) Fuori udienza: può essere presentata direttamente dall'interessato, che la sottoscrive in presenza di un cancelliere esibendo un documento d'identità, o dal difensore (o da un suo incaricato): in tale ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta comunque dall'interessato, il difensore provvede ad autenticare la firma dell'assistito. Qualora l'autenticazione non sia possibile, dovrà essere prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo¹.
- 2) Fuori udienza: l'istanza può essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it, e deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore.
- 3) Nel caso di cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea, deve essere allegata copia della richiesta inviata (tramite lettera raccomandata o via e-mail o a mezzo pec) all'Autorità Consolare di appartenenza con la quale si chiede il rilascio di certificazione attestante la situazione reddituale dell'interessato nel paese di origine entro il termine di 10 giorni. Qualora la certificazione dell'autorità consolare competente non pervenga entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta si riterrà sufficiente ai sensi dell'art.94, comma 2, D.P.R. 115/2002 la dichiarazione sostitutiva di certificazione dello straniero.

In ogni caso, l'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento d'identità. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio².

È necessario indicare il codice fiscale dell'interessato.

Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in

¹ art.38, co. 3° D.P.R. 28.12.2000, n°445.

² art. 45 D.P.R. n. 445/00

luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio³.

L'autocertificazione⁴ dei redditi vale anche per il nucleo familiare: solo l'interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni⁵. Devono essere indicati tutti i cespiti risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi⁶ e, se noti al momento del deposito dell'istanza, anche quelli rilevanti prodotti nel periodo di tempo intercorrente tra la ultima dichiarazione IRPEF e il deposito stesso. Resta fermo l'obbligo di comunicare le variazioni in aumento verificatesi nell'anno solare antecedente alla richiesta di ammissione, se determinanti il superamento della soglia (sia in fase di ammissione che successivamente).⁷

Coloro che hanno riportato condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 416-*bis* c.p., 291-*quater* del DPR 43/73, 73 dpr n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo non sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato⁸ ove non dimostrino, presentando idonea documentazione, che nonostante la condanna passata in giudicato, godono di un reddito rientrante nei limiti previsti dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 e succ. modif.⁹.

Tutti gli interessati dovranno perciò allegare all'istanza di ammissione al beneficio autocertificazione con la quale attestano di non avere riportato condanne per i predetti delitti oppure il certificato aggiornato del casellario giudiziale.

Per quanto concerne il requisito dell'iscrizione del difensore nell'elenco previsto dall'art. 80 DPR 115/2002, all'istanza, in luogo della certificazione rilasciata dal C.O.A. attestante l'avvenuta iscrizione al registro degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato, potrà essere allegata anche copia dell'elenco pubblicato sul sito del C.O.A.

³ Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 14.5.2004, n°144; Cass. pen. Sez. IV 10.3.2003, n°2684; art. 90 D.P.R. n. 115/02

⁴ L'autocertificazione ha natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 79, 1° co., lett. c) D.P.R. 115/2002 e deve essere resa nelle forme di cui all'art. 46, 1° co., lett. o), del D.P.R. 445/2000.

⁵ Non sono, pertanto, richieste autocertificazioni rilasciate dai componenti del nucleo familiare.

⁶ Art. 76 co. 1 D.P.R. 515/2002.

⁷ Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 4429 del 21/02/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020.

⁸ art. 12-*ter* L. n. 125/08, con il quale viene introdotto il comma 4-*bis* dell'art. 76 D.P.R. n. 115/02.

⁹ Circolare ministeriale 29.7.2008. A titolo esemplificativo e non esaustivo, documento idoneo può essere considerato il certificato dei Servizi di Assistenza Sociale del Comune di residenza attestante lo stato d'indigenza, o la dichiarazione ISEE. La Corte di Cassazione, la sentenza n. 29469/2020 precisa il principio interpretativo espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 24/03/2010: il condannato per reati di associazione di stampo mafioso e collegati non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato se non supera concretamente la presunzione relativa che fa ritenere esistente un reddito oltre la soglia di ammissibilità. Si precisa che, per superare detta suddetta presunzione iuris tantum, incombe al richiedente l'allegare concreti elementi di fatto in merito alle sue condizioni economico-patrimoniali, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76, comma 4-bis, restando escluso qualsiasi accertamento d'ufficio a tal fine (ex multis vds. Sez. 4, n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242). Inoltre, si evidenzia che, quali concreti elementi utili a superare la presunzione, sono insufficienti tanto il protratto stato di detenzione, che il numero di colloqui con i congiunti, o infine gli accertamenti della Guardia di Finanza riguardanti le fonti di reddito dell'istante

di appartenenza. È consentita anche l'autocertificazione del dato secondo la normativa vigente.

b) Istanza di liquidazione:

In udienza

Al fine di agevolare la liquidazione immediata in udienza da parte del Giudice, l'istanza di liquidazione dovrà essere presentata in udienza, completa della documentazione sotto specificata, in **duplice copia cartacea**, all'esito della discussione o comunque entro la conclusione della fase processuale.

In particolare, l'istanza di liquidazione deve contenere:

- il nome e il cognome dell'assistito;
- il numero del Registro Generale notizie di reato nonché il numero di ruolo della fase processuale per la quale si richiede la liquidazione;
- l'organo giudicante;
- l'indicazione del domicilio eletto dall'assistito ai fini della procedura incidentale relativa al patrocinio a spese dello Stato.

All'istanza dovranno essere allegati, sempre in duplice copia:

- decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato (**non sono ammessi equipollenti**);
- la nota spese;
- la ricevuta in formato .pdf rilasciata dal sistema SIAMM all'esito della procedura di inserimento e registrazione della singola istanza sul sito <https://lsg.giustizia.it> . Si precisa che anche sul portale SIAMM andranno allegati istanza di liquidazione, nota spese e decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore.

Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza e consegnandone copia al difensore.

Fuori udienza

Qualora non sia possibile il deposito in udienza, sempre al fine di agevolare la celere liquidazione da parte del Giudice, l'istanza di liquidazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it.

L'istanza, completa delle indicazioni sopra specificate, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato (**non sono ammessi equipollenti**);
- la nota spese;
- copia del provvedimento che definisce la fase processuale;
- la ricevuta in formato .pdf rilasciata dal sistema SIAMM all'esito della procedura di inserimento e registrazione della singola istanza sul sito

<https://lsg.giustizia.it> . Si precisa che anche sul portale SIAMM andranno allegati: istanza di liquidazione, nota spese e decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato e copia del provvedimento che definisce la fase processuale.

c) Liquidazione:

Sono liquidate soltanto le attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relative alla o alle fasi processuali effettivamente esaurite¹⁰.

La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l'immediata verifica delle voci che non sono state liquidate e di quelle che sono state liquidate in misura inferiore al richiesto.

d) Liquidazione in favore della parte civile ammessa al beneficio:

L'art. 110 del dpr n. 115/2002, al terzo comma, prevede che il Giudice, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, se condanna l'imputato non ammesso al pagamento delle spese legali in favore della parte civile ammessa al beneficio, dispone il pagamento in favore dello Stato.

Nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria dello Stato richieda la revoca del beneficio, l'Autorità Giudiziaria, prima di provvedere a detta richiesta, disporrà, tramite la propria Cancelleria, di comunicarlo al difensore dell'interessato, inviandone copia anche a mezzo PEC, al fine di consentire di poter validamente contro dedurre: il Giudice, trascorsi 20 giorni dalla comunicazione, provvede in merito alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

§ 2. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO (ART.116 D.P.R. 30.5.2002 N.115).

A) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1)** atto di pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti;

¹⁰ Ad es., all'esito del giudizio di primo grado, il giudice non liquida il compenso per la redazione dell'atto d'appello.

2) visura eseguita presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza¹¹

3) visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e di residenza¹²; tale visura non occorre quando il credito per il quale si agisce sia inferiore alla somma di € 8.000,00 comprensiva del rimborso forfettario ma senza gli accessori di legge;

2) Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i documenti elencati sub a) – naturalmente le visure di cui ai n. 2 e 3 dovranno essere allegate solo ove lo straniero risulti residente in Italia e dovranno essere richieste nel solo luogo di residenza- e inoltre:

1) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine; tale attestazione non occorre quando il credito per il quale si agisce sia inferiore alla somma di € 8.000 comprensiva del rimborso forfettario ma senza gli accessori di legge È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta tramite lettera raccomandata, mail o PEC: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 10 giorni.

3) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa o altri indirizzi risultanti dal fascicolo;
- 2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 3) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 4) visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e di residenza¹³; tale visura non occorre quando il credito per il quale si agisce sia inferiore alla somma di € 8.000 comprensiva del rimborso forfettario ma senza gli accessori di legge
- 5) visura eseguita presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza¹⁴.

¹¹ La proprietà di un autoveicolo, salvo prova contraria, può essere valutata come indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

¹² La proprietà di un immobile, salvo prova contraria, è considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

¹³ La proprietà di un immobile, salvo prova contraria, è considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

¹⁴ La proprietà di un autoveicolo, salvo prova contraria, può essere valutata come indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

4) Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia o presso altri indirizzi risultanti dal fascicolo;
- 2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 3) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 4) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine; tale attestazione non occorre quando il credito per il quale si agisce sia inferiore alla somma di € 8.000 comprensiva del rimborso forfettario ma senza gli accessori di legge È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta tramite lettera raccomandata, mail o PEC: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 10 giorni.

5) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
- 2) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria, rilasciato con indicazione di tutti gli eventuali *alias*, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 3) se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito;
- 4) nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa.

In ognuno dei casi sopra indicati:

L'istanza di liquidazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it.

In particolare, l'istanza di liquidazione deve contenere:

- il nome e il cognome dell'assistito;
- il numero del Registro Generale notizie di reato nonché il numero di ruolo della fase processuale per la quale si richiede la liquidazione;
- l'organo giudicante;

- Il difensore deve fornire tutte le indicazioni relative al domicilio dichiarato o eletto dal suo assistito;

L'istanza, completa delle indicazioni sopra specificate, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- il decreto di nomina o l'atto equipollente¹⁵ da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico;
- la nota spese;
- copia del provvedimento che definisce la fase processuale;
- la ricevuta in formato pdf rilasciata dal sistema SIAMM all'esito della procedura di inserimento e registrazione della singola istanza sul sito <https://lsg.giustizia.it> . Si precisa che anche sul portale SIAMM andranno allegati: istanza di liquidazione, nota spese e copia del provvedimento che definisce la fase processuale.

B) LIQUIDAZIONE

Sono liquidate soltanto le attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relative alla o alle fasi processuali effettivamente esaurite¹⁶.

Nella liquidazione surrogatoria a carico dello Stato sono inclusi i compensi e le spese per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale che andranno determinati nella misura pari al 50% di quanto liquidato per l'assistenza nel procedimento penale.¹⁷

La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l'immediata verifica delle voci che non sono state liquidate e di quelle che sono state liquidate in misura inferiore al richiesto.

¹⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano a titolo di esempio i seguenti documenti da presentare sempre in duplice copia in vece del decreto di nomina: verbale d'udienza da cui risulti la nomina, intestazione della sentenza, verbale redatto ex art.161, 349, 97 c.p.p. dalla Polizia giudiziaria, comunicazione ex art.369 *bis* c.p.p., decreto d'irreperibilità, ecc.

¹⁶ Ad es., all'esito del giudizio di primo grado, il giudice non liquida il compenso per la redazione dell'atto d'appello.

¹⁷ Si tratta di attività che rientra nell'attività surrogatoria dello Stato: *ex plurimis* si veda Cass. civ. Sez. VI, 20/12/2011, n. 27854 (rv. 620470), Bartoli c. Proc. Rep. Trib. Pistoia e altri), per la quale "alla luce del principio, che risulta maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione, secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. Pen sez. 4^a, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4^a, n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4^a, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4^a, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4^a, 37406 del 2007).".

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art.97, co.4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia¹⁸.

Parimenti, il difensore, che dovesse proporre impugnazione avverso il provvedimento di diniego di ammissione al beneficio, ovvero diniego di liquidazione, o di liquidazione inferiore rispetto ai parametri previsti dal presente prontuario, avrà diritto, in caso di accoglimento del ricorso, alla liquidazione delle spese vive sopportate purché documentate (a titolo esemplificativo: spese sopportate a titolo di contributo unificato, marca per diritti di cancelleria, spese per ottenere le copie necessarie ad uso notifica ed imposta di registro e/o altro) ed avrà, altresì, diritto a vedersi riconoscere l'onorario per l'opera prestata nella fase del reclamo che viene determinato nella misura di euro 600,00, oltre gli accessori di legge, se dovuti, ed oltre all'eventuale rimborso forfetario.

Il difensore, infine, e purché documentate, avrà diritto al rimborso delle spese vive eventualmente sopportate e non già prenotate a debito.

Il giudice richiederà in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo PEC, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta.

L'integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata.

§ 3. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE (ART.117 D.P.R. 30.5.2002 N.115).

È ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art.159 c.p.p. .

Lo status d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione; la disciplina si estende al latitante¹⁹.

L'istanza di liquidazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it.

In particolare, l'istanza di liquidazione deve contenere:

- il nome e il cognome dell'assistito;
- il numero del Registro Generale notizie di reato nonché il numero di ruolo della fase processuale per la quale si richiede la liquidazione;
- l'organo giudicante;

L'istanza, completa delle indicazioni sopra specificate, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

¹⁸ Ordinanza 11.1.2005, n°8 Corte Costituzionale.

¹⁹ Cass. Pen., IV Sez., sentenza n. 115 ud. 28.10.2005, depositata il 5.1.2006)

- Il decreto di nomina o l'atto equipollente²⁰ da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico;
- La nota spese;
- Il decreto d'irreperibilità ovvero del provvedimento che dichiara la latitanza;
- copia del provvedimento che definisce la fase processuale;
- la ricevuta in formato pdf rilasciata dal sistema SIAMM all'esito della procedura di inserimento e registrazione della singola istanza sul sito <https://lsg.giustizia.it> . Si precisa che anche sul portale SIAMM andranno allegati: istanza di liquidazione, nota spese e copia del provvedimento che definisce la fase processuale.

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art.97, co.4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia²¹.

Sono liquidate soltanto le attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relative alla o alle fasi processuali effettivamente esaurite²².

Il difensore, infine, e purché documentate, avrà diritto al rimborso delle spese vive eventualmente sopportate e non già prenotate a debito.

La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l'immediata verifica delle voci che non sono state liquidate e di quelle che sono state liquidate in misura inferiore al richiesto.

In tutti i casi previsti dal presente prontuario (1- patrocinio a spese dello stato; 2- liquidazione dei compensi e delle spese al difensore d'ufficio; 3- liquidazione del compenso e delle spese al difensore d'ufficio di persona irreperibile), il difensore, che dovesse proporre impugnazione avverso il provvedimento di diniego di ammissione al beneficio, ovvero diniego di liquidazione, o di liquidazione inferiore rispetto ai parametri previsti dal presente prontuario, avrà diritto, in caso di accoglimento del ricorso, alla liquidazione delle spese vive sopportate purché documentate (a titolo esemplificativo: spese sopportate a titolo di contributo unificato, marca per diritti di cancelleria, spese per ottenere le copie necessarie ad uso notifica ed imposta di registro e/o altro) ed avrà, altresì, diritto a vedersi riconoscere l'onorario per l'opera prestata nella fase del reclamo che viene determinato nella misura di euro 600,00, oltre gli accessori di legge, se dovuti, ed oltre all'eventuale rimborso forfetario.

²⁰ A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano a titolo di esempio i seguenti documenti da presentare sempre in duplice copia in vece del decreto di nomina: verbale d'udienza da cui risulti la nomina, intestazione della sentenza, verbale redatto ex art.161, 349, 97 c.p.p. dalla Polizia giudiziaria, comunicazione ex art.369 *bis* c.p.p., decreto d'irreperibilità, ecc.

²¹ V. nota n.12

²² Ad es., all'esito del giudizio di primo grado, il giudice non liquida il compenso per la redazione dell'atto d'appello.

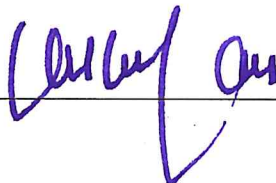
IL PRESENTE PRONTUARIO E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Sottoscritto in Reggio Emilia il giorno 20/12/2022

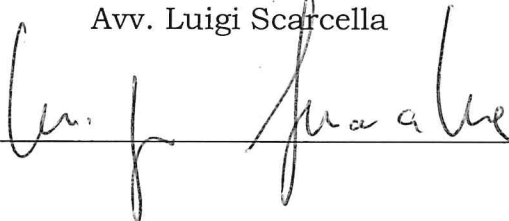
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Cristina Beretti



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
Avv. Enrico Della Capanna



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI"
Avv. Luigi Scarcella



IL COORDINATORE DELL'UFFICIO GIP
Dott. Dario De Luca



ALLEGATI:

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE MONOCRATICO

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 cpp, incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio euro 300,00;

per la fase decisoria euro 1000,00;

Totale euro 1300,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 866,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

per la fase di studio euro 400,00;

per la fase decisoria euro 1200,00;

Totale euro 1600,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 1066,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

IPOTESI BASE C

(direttissima con convalida, conclusa con patteggiamento o rito abbreviato o MAP)

per la fase di studio euro 400,00;

per la fase istruttoria euro 450,00;

per la fase decisoria euro 1000,00.

Totale euro 1850,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 1233,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

In caso di messa alla prova andrà aggiunta la fase introduttiva 290,00 +1850 =
2140,00 (1426,00)

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

per la fase di studio euro 365,00;

per la fase decisoria euro 1.200,00.

Totale euro 1565,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 1.043,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

(rito abbreviato condizionato)

per la fase decisoria euro 1200,00.

Euro 1.514,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

(messa alla prova)

per la fase decisoria euro 945,00.

Euro 1.092,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

(dibattimento ipotesi base)

per la fase decisoria euro 1000,00.

Euro 1380,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)

per la fase decisoria euro 1200,00 1.116,00

Euro 1.710,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

Brett
15/2002=
55/2014

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE COLLEGIALE
--

IPOTESI BASE A**(incidenti di esecuzione di scarso rilievo)**

per la fase di studio euro 320,00;

per la fase decisoria euro 1100,00.

Totale euro 1420,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 946,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

IPOTESI BASE B**(dibattimento ipotesi base)**

per la fase di studio euro 320,00;

per la fase istruttoria euro 1.012,50;

per la fase decisoria euro 1200,00.

Totale euro 2532,50 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 1688,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

IPOTESI BASE C**(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)**

per la fase di studio euro 320,00;

per la fase introduttiva euro 540,00;

per la fase istruttoria euro 1.012,5;

per la fase decisoria euro 1200,00.

Totale euro 3072,50 — 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 2048,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

TABELLA STANDARDIZZATA CORTE D'ASSISE
--

IPOTESI BASE A**(incidenti di esecuzione di scarso rilievo)**

per la fase di studio euro 380,00;

per la fase decisoria euro 1500,00.

Totale euro 1880,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 1253,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

IPOTESI BASE B**(dibattimento ipotesi base)**

per la fase di studio euro 640,00;

per la fase istruttoria euro 1.687,50;

per la fase decisoria euro 2.025,00.

Totale euro 4352,50 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 2901,60 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

IPOTESI BASE C**(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)**

per la fase di studio euro 640,00;

per la fase introduttiva euro 1.012,50;

per la fase istruttoria euro 1.687,50;

per la fase decisoria euro 2.025,00.

Totale euro 5.365,00 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 3.510,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

CORRETTIVI PER LA FASE DIBATTIMENTALE

In caso di:

Presenza di parte/i civile/i: + 20% per ogni parte (salvo ipotesi A e B)

Giudizio con oltre tre imputati: + 25%

Procedimento con imputato detenuto pqc +200,00 Euro;

Procedimenti complessi:

cinque o più udienze di trattazione effettiva, ovvero:

cinque o più testimoni/consulenti/parti private esaminati, ovvero:

cinque o più capi d'imputazione;

aumento dal 20% al 30%;

Procedimenti molto complessi:

otto o più udienze di trattazione effettiva, ovvero:

otto o più testimoni/consulenti/parti private esaminati, ovvero:

otto o più capi d'imputazione

aumento dal 30% al 50%

Assistenza di più imputati: secondo criteri di legge

NB

Gli aumenti vengono determinati ciascuno sulla somma base indicata nelle varie ipotesi.

In ogni caso, l'importo liquidato mediante l'applicazione dei correttivi non può essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa ai sensi dell'art.82 dPR 115/2002.

TABELLA STANDARDIZZATA FASE GIP
--

IPOTESI BASE GIP A**(Indagini preliminari senza attività particolari)**

per la fase di studio euro 600,00.

Totale euro 600 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP B**(Indagini preliminari con interrogatorio – accertamenti tecnici ex art.360 cpp)**

per la fase di studio euro 510,00;

per la fase istruttoria euro 770,00.

Totale euro 1280,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 853,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP C**(Indagini preliminari con richiesta ed espletamento interrogatorio a seguito di avviso 415 bis)**

per la fase di studio euro 600,00;

per la fase introduttiva 400,00;

per la fase istruttoria euro 770,00.

Totale 1.770,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

Euro 1180,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP D**(Indagini preliminari con deposito di memoria a seguito di avviso 415 bis cpp)**

per la fase di studio euro 600,00;

per la fase introduttiva 465,00.

Totale 1.065,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 710,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP E**(Indagini preliminari con deposito di memoria a seguito di avviso 415 bis cpp e interrogatorio)**

per la fase di studio euro 600,00;

per la fase introduttiva 465,00;

per la fase istruttoria euro 770,00.

Totale 1835,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
Euro 1.223,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP F
(Indagini preliminari con incidente probatorio)

per la fase di studio euro 600,00;
per la fase istruttoria euro 800,00.
Totale euro 1.400,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
euro 933,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP G
(indagini difensive)

per la fase di studio euro 810,00;
per la fase istruttoria 990,00.
Totale euro 1.800 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
euro 1.200,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP H
(opposizione a decreto penale di condanna, senza richiesta di riti alternativi)

per la fase di studio euro 567,00;
per la fase introduttiva 465,00;
Totale euro 1032,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
euro 688,00 (oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP I
(per la sola udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione)

per la fase di studio euro 567,00;
per la fase decisoria euro 1000,00.
Totale euro 1567,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =
euro 1044,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP L
(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione con atto di opposizione del legale p.o. o memorie del difensore dell'imputato, ovvero udienza di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato o richiesta di abbreviato formulata a seguito di decreto di giudizio immediato)

per la fase di studio euro 600,00;
per la fase introduttiva euro 450,00;
per la fase decisoria euro 1000,00.
Totale euro 2050,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
euro 1.366,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP M

(udienza di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato condizionato ovvero richiesta di abbreviato condizionato formulata a seguito di decreto di giudizio immediato)

per la fase di studio euro 567,00;
per la fase introduttiva euro 500,00;
per la fase istruttoria euro 550,00;
per la fase decisoria euro 1000,00.
Totale euro 2.617,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
euro 1.744,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP N

(udienza di opposizione a decreto penale di condanna con patteggiamento, oblazione o MAP ovvero richiesta di tali riti alternativi formulata a seguito di decreto di giudizio immediato)

per la fase di studio euro 600,00;
per la fase introduttiva euro 550,00;
per la fase decisoria euro 1000,00.
Totale euro 2150,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
euro 1.433,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GIP O

(convalida di arresto o fermo)

Per la fase di studio euro 405,00;
per la fase decisoria euro 675,00;
Totale Euro 1080,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =
euro 720,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

TABELLA STANDARDIZZATA FASE GUP
--

IPOTESI BASE GUP A**(sentenze ex art 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)**

per la fase di studio euro 430,00;

per la fase decisoria euro 800,00.

Totale euro 1230,00 - 1 / 3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 820,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014**IPOTESI BASE GUP B****(patteggiamenti)**

per la fase di studio euro 700,00;

per la fase decisoria euro 1000,00.

Totale euro 1.700,00 – 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/2001 =

euro 1.133,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014**IPOTESI BASE GUP C****(rito abbreviato semplice)**

per la fase di studio euro 800,00;

per la fase decisoria euro 1200,00.

Totale euro 2000 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =

euro 1333,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014**IPOTESI BASE GUP D****(rito abbreviato condizionato)**

per la fase di studio euro 800,00;

per la fase istruttoria euro 530,00;

per la fase decisoria euro 1200,00.

Totale euro 2.530,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 1.686,60 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014**IPOTESI BASE GUP E****(ipotesi base udienza preliminare)**

per la fase di studio euro 450,00;
per la fase decisoria euro 875,00.
Totale euro 1325,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
euro 883,00 oltre aumento dei 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GUP F

(ipotesi base con fase introduttiva — memorie/costituzione p.c.)

per la fase di studio euro 450,00;
per la fase introduttiva euro 450,00;
per la fase decisoria euro 975,00.
Totale euro 1875,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=
euro 1.250.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

CORRETTIVI GIP/GUP

In caso di:

Procedimenti di competenza del tribunale collegiale: + 10%
Procedimenti di competenza della Corte d'Assise: + 25%
Presenza di parte/i civile/i: + 20% per ogni parte (salvo ipotesi A e B)
Giudizio con oltre tre imputati: + 25%
Procedimento con imputato detenuto pqr +200,00 Euro;

Procedimento complessi:

cinque o più udienze di trattazione effettiva, ovvero:
cinque o più testimoni/consulenti/parti private esaminati, anche in sede di indagini difensive, ovvero:
cinque o più capi d'imputazione:
aumento dal 20% al 30%;

Procedimenti molto complessi:

otto o più udienze di trattazione effettiva, ovvero:
otto o più testimoni/consulenti/parti private esaminati anche in sede di indagini difensive, ovvero:

otto o più capi d'imputazione
aumento dal 30% al 50%

Presenza di più imputati: secondo criteri di legge

NB

Gli aumenti vengono determinati ciascuno sulla somma base indicata nelle varie ipotesi.

In ogni caso, l'importo liquidato mediante l'applicazione dei correttivi non può essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa ai sensi dell'art.82 dPR 115/.

TABELLA STANDARDIZZATA GIUDICE DI PACE

IPOTESI BASE GDP A**(sentenze ex art. 129 c.p.p.)**

per la fase di studio euro 270,00;

per la fase decisoria euro 430,00.

Totale euro 700 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 466,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014**IPOTESI BASE GDP B****(sentenze ex art. 129 c.p.p., con fase introduttiva)**

per la fase di studio euro 270,00;

per la fase introduttiva euro 350,00;

per la fase decisoria euro 430,00.

Totale euro 1050,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 700,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014**IPOTESI BASE GDP C****(dibattimento ipotesi base)**

per la fase di studio euro 300,00;

per la fase istruttoria euro 600,00;

per la fase decisoria euro 550,00.

Totale euro 1450,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 966,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014**IPOTESI BASE GDP D****(dibattimento ipotesi base, con fase introduttiva)**

per la fase di studio euro 300,00;

per la fase introduttiva euro 350,00;

per la fase istruttoria euro 600,00;

per la fase decisoria euro 550,00.

Totale euro 1.800,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002=

euro 1.200,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GDP E

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

per la fase di studio euro 300,00;

per la fase istruttoria euro 720,00;

per la fase decisoria euro 650,00.

Totale euro 1.670,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =

euro 1.113,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE GDP F

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 300,00;

per la fase introduttiva euro 350,00;

per la fase istruttoria euro 720,00;

per la fase decisoria euro 650,00.

Totale euro 2.020,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =

euro 1.346,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

CORRETTIVI GDP

in caso di

Giudizio con oltre tre imputati: + 25%

Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%

Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55/14)

Presenza di parte/i civile/i: + 20% per ogni parte

NB

Gli aumenti vengono determinati ciascuno sulla somma base indicata nelle varie ipotesi.

In ogni caso, l'importo liquidato mediante l'applicazione dei correttivi non può essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa ai sensi dell'art.82 DPR 115/.